

Roma, 27 novembre 1975.

**Circolare n. 5556 G.S.**

Alleg. 1

*Ai Capi dei Servizi*  
*Ai Capi degli Uffici autonomi*  
*Ai Dirigenti degli Ispettorati regionali*  
*Ai Direttori di Sede*  
e, per conoscenza,  
*Ai Consiglieri di amministrazione*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Assegni familiari ai detenuti e agli internati.**

Si trasmettono le istruzioni inviate, tramite il Ministero di grazia e giustizia, alle Amministrazioni penitenziarie al fine di consentire il pagamento degli assegni familiari ai detenuti e agli internati secondo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (1).

Si invitano le Sedi, nella cui circoscrizione sono operanti Istituti carcerari, a prendere contatti con le Amministrazioni penitenziarie offrendo la più completa collaborazione per l'applicazione della legge in oggetto e per una attenta e sollecita attuazione delle disposizioni, impartite con le istruzioni medesime, che in materia di autorizzazioni sono state adeguate alla particolare condizione dei soggetti cui le norme sono rivolte.

IL DIRETTORE GENERALE  
GEREMIA

## ASSEGNI FAMILIARI AI DETENUTI E INTERNATI

### Istruzioni per le Amministrazioni penitenziarie

La legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che ai detenuti e internati che lavorano sono garantiti, alla stregua delle leggi sul lavoro, la tutela assicurativa e previdenziale e che ai medesimi sono dovuti gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

La suddetta legge è entrata in vigore il 24 agosto 1975.

Al fine di consentire l'immediato avvio del pagamento degli assegni familiari ai detenuti e agli internati che lavorano si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni.

#### I — PREMESSA DI CARATTERE GENERALE.

In attesa di eventuali diverse disposizioni, gli adempimenti in materia di assegni familiari fanno capo all'Amministrazione penitenziaria, la quale vi provvederà per tutti i detenuti e internati, qualunque sia il lavoro cui sono adibiti (addetti ai servizi e ai lavori interni, addetti a laboratori, ad attività agricole o altro).

L'Amministrazione penitenziaria provvederà al pagamento degli assegni familiari spettanti al lavoratore, detenuto o internato, che dimostri di averne diritto sulla base dei documenti e delle autorizzazioni prescritti alla scadenza di ogni periodo di paga.

Per ogni pagamento eseguito l'Amministrazione eseguirà le registrazioni prescritte di cui al successivo punto IV sub *d*).

L'importo degli assegni familiari erogati sarà messo a conguaglio con i contributi dovuti non appena saranno impartite le previste istruzioni concernenti questa ultima materia.

#### II — DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI.

A decorrere dal 24 agosto 1975 ai detenuti e agli internati che lavorano si applica la disciplina del Testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, a decorrere dalla data medesima, i detenuti e gli internati che lavorano hanno diritto, alla stregua degli altri lavoratori dipendenti, agli assegni familiari per le seguenti persone a carico:

a) per la moglie, purché questa non abbia un reddito superiore a L. 72.750 mensili (1);

b) per il marito permanentemente invalido al lavoro che non abbia redditi superiori a L. 72.750 mensili (1);

c) per i figli ed equiparati (2) di età inferiore a 18 anni che non abbiano redditi propri superiori a L. 72.750 (1);

— per i figli ed equiparati che siano studenti di scuole medie o professionali o che siano occupati come apprendisti gli assegni familiari spettano fino a 21 anni;

(1) Il limite di reddito è determinato per ciascun anno in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e dei salari. Il limite indicato in testo è valido per l'anno 1975; per l'anno 1976 la misura sarà di L. 87.050 per coniuge, per un figlio e per un genitore; per due genitori di L. 152.350.

— per i figli ed equiparati che frequentino l'Università o altro tipo di scuola legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di II grado gli assegni spettano per gli anni del corso legale e comunque non oltre il 26° anno di età;

— per i figli inabili (che cioè « si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ») gli assegni familiari spettano senza limite di età;

*d)* per i genitori ed equiparati (3) di età superiore a 60 anni se uomini ed a 55 anni se donne che abbiano un reddito non superiore a L. 72.750 mensili (1) se è vivente un solo genitore o a L. 127.300 (1) se sono viventi entrambi i genitori; se i genitori o equiparati sono permanentemente invalidi al lavoro gli assegni familiari spettano a prescindere dall'età.

Non è ammesso che per la medesima persona a carico sia percepito più di un assegno familiare o analogo trattamento di famiglia dal medesimo lavoratore o da altro familiare.

Peraltro, nei casi in cui il detenuto o internato richieda gli assegni familiari per persone per le quali siano percepite dal medesimo o da altro familiare maggiorazioni di pensione di importo inferiore a quello degli assegni familiari (ad esempio pensioni degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, ecc.), può essere riconosciuto al richiedente il diritto alla differenza tra l'importo degli assegni familiari e quello delle maggiorazioni.

### III — ASSEGNI FAMILIARI PER I FIGLI - TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO-FAMIGLIA.

Gli assegni familiari per i figli spettano al lavoratore che è considerato capo-famiglia a norma del vigente testo unico: tale qualifica è riconosciuta in primo luogo al padre e, in via successiva:

1) alla madre:

*a)* se è vedova;

*b)* se è divorziata, o separata dal marito (4);

*c)* se vi è abbandono da parte del marito;

g) se il marito è detenuto e non percepisce assegni familiari;

h) se il marito è assente perché sottoposto a misure di prevenzione;

i) se si tratta di madre nubile con figli non riconosciuti dal padre oppure, se riconosciuti dal padre, questi sia deceduto o si trovi in una delle condizioni esposte alle precedenti lettere c) - d) - e) - f) - g) - h);

2) ai fratelli, alle sorelle, agli zii, ai nonni quando il padre sia deceduto o si trovi in una delle condizioni esposte alle lettere c) - d) - e) - f) - g) - h) del punto 1, e la madre non percepisca assegni familiari per i figli.

#### IV — ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - DOCUMENTAZIONE.

Tenuto conto della particolare condizione del detenuto e dell'internato che svolge attività lavorativa si è ritenuto opportuno adeguare la regolamentazione concernente la documentazione e la procedura stabilite per la generalità dei lavoratori.

In particolare, si è ritenuto di limitare l'accertamento diretto da parte del datore di lavoro ai casi di richiesta di assegni familiari per il coniuge (escluso il marito invalido non pensionato) e per i figli ed equiparati (esclusi gli ultradiciottenni, i fratelli, le sorelle e i nipoti) e di prescrivere l'autorizzazione dell'LN.P.S. in tutti gli altri casi (figli ultradiciottenni: fratelli, sorelle e nipoti; genitori ed equiparati; marito invalido non pensionato).

##### a) *Accertamento diretto.*

Per quanto concerne i detenuti e gli internati, il diritto agli assegni familiari deve essere accertato direttamente dall'Amministrazione penitenziaria, in base alla documentazione di seguito indicata a fianco di ciascuna ipotesi.

Persone a carico	Documentazione da presentare al datore di lavoro
1) Richiesta di assegni per la moglie	1) domanda redatta sul mod. AF 54 (5) 2) certificato di stato di famiglia <i>Documentazione aggiuntiva da esibire solo nell'ipotesi sottoindicata:</i> 3) se i coniugi sono separati legalmente: — copia della sentenza di separazione dalla quale risulti che il marito è tenuto al mantenimento

(5) Il modulo è in distribuzione presso le Sedi dell'LN.P.S.

Persone a carico	Documentazione da presentare al datore di lavoro
<p>2) Richiesta di assegni per il marito pensionato di invalidità o vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S.</p>	<p>1) certificato di stato di famiglia</p> <p>2) atto notorio (6) dal quale risulti la categoria e il numero del certificato di pensione del marito e l'importo mensile della pensione stessa, l'ammontare degli eventuali altri redditi del marito e che per il marito nessun altro percepisce gli assegni familiari o altro trattamento di famiglia. Il certificato di pensione deve essere esibito anche in copia autentica all'amministrazione penitenziaria per un controllo dell'esattezza dei dati dichiarati</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da esibire solo nell'ipotesi sottoindicata:</i></p> <p>3) se i coniugi sono separati legalmente:                      — copia della sentenza di separazione dalla quale risulti che la moglie è tenuta al mantenimento</p>
<p>3) Richiesta di assegni per figli di età non superiore a 18 anni da parte del padre o della madre nubile con prole non riconosciuta dal padre</p>	<p>1) certificato di stato di famiglia</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nell'ipotesi sottoindicata:</i></p> <p>2) se figlio adottivo, affiliato o affidato:                      — certificato di adozione, affiliazione o affidamento</p>
<p>4) Richiesta di assegni per figli di età non superiore a 18 anni da parte della madre coniugata, vedova, divorziata o nubile con prole riconosciuta anche dal padre</p>	<p>1) certificato di stato di famiglia</p> <p>2) documentazione che attesti la condizione che dà titolo alla madre ad assumere la qualifica di capo-famiglia, in luogo del padre del minore (v. tabella A) (7)</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nell'ipotesi sottoindicata:</i></p> <p>3) se figlio adottivo, affiliato o affidato:                      — certificato di adozione, affiliazione o affidamento</p>

(6) L'atto notorio può essere sostituito da apposita dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato dinanzi al segretario comunale o altro funzionario designato dal sindaco, al funzionario dell'I.N.P.S. espressamente designato a riceverla, al notaio, al cancelliere o al funzionario competente dell'amministrazione penitenziaria.

(7) Ove il trasferimento della qualifica di capo famiglia sia dovuto ad invalidità del padre del minore e sia necessario l'accertamento sanitario dell'I.N.P.S., deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla Sede dell'I.N.P.S. alla quale dovrà anche essere presentata

Nei casi sopraindicati l'Amministrazione penitenziaria, acquisita la regolare documentazione prescritta ed accertata l'esistenza del diritto, provvede al pagamento degli assegni familiari spettanti al lavoratore con le modalità indicate al paragrafo V lett. d.

b) *Autorizzazioni dell'I.N.P.S.*

Nei seguenti casi invece il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per i detenuti e gli internati deve essere effettuato dalla Sede provinciale dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale risiede la persona per la quale sono richiesti gli assegni familiari ed il pagamento degli assegni deve quindi essere effettuato solo sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Sede; la domanda di autorizzazione deve essere redatta sul mod. AF 12 (5) ed alla stessa deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

Persone a carico	Documentazione da allegare alla domanda
1) Richiesta di assegni familiari per marito invalido non pensionato	<ol style="list-style-type: none"><li>1) certificato di stato di famiglia</li><li>2) certificato medico redatto sull'apposito modulo SS 3 AF (5). Qualora il marito sia già stato riconosciuto invalido per una precedente domanda, è sufficiente indicare gli estremi della relativa pratica</li><li>3) atto notorio (6) dal quale risulti l'ammontare dei redditi di cui il marito fruisce a qualsiasi titolo e che per il marito nessun'altra persona percepisce gli assegni familiari o analogo trattamento di famiglia</li></ol> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nell'ipotesi sottoindicata:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4) se i coniugi sono separati legalmente:<ul style="list-style-type: none"><li>— copia della sentenza di separazione dalla quale risulti che la moglie è tenuta al mantenimento</li></ul></li></ol>

atore di lavoro

a

ti la categoria  
pensione del  
ella pensione  
ventuali altri  
marito nessun  
amiliari o al  
certificato di  
che in copia  
penitenziaria  
dei dati di-

bire solo nel-

mente:  
arazione dal-  
glie è tenuta

esentare solo

lato:  
iazione o af-

condizione  
assumere la  
luogo del  
(7)

sentare solo

fidato:  
filiazione o

e sottoscritta  
dal sindaco,  
celliere o al

nvalidità del  
ere richiesto  
re presentata

Persone a carico	Documentazione da allegare alla domanda
2) Richiesta di assegni familiari per figlio di età superiore a 18 anni, studente, apprendista o inabile	<p>1) certificato di stato di famiglia</p> <p>2) atto notorio (6) dal quale risulti la misura dei redditi percepiti a qualsiasi titolo dal figlio e che per il figlio nessun'altra persona percepisce gli assegni familiari o analogo trattamento di famiglia</p> <p>3) a) se studente: certificato di frequenza di una scuola media o professionale o di un regolare anno di corso legale presso l'Università o scuola superiore</p> <p>b) se apprendista: una dichiarazione, da rinnovare trimestralmente, rilasciata dal datore di lavoro presso il quale il minore svolge l'attività di apprendista, vistata dall'Ufficio di collocamento</p> <p>c) se inabile: certificato medico redatto sull'apposito modulo SS 3 AF (5); qualora l'inabilità sia già stata riconosciuta dall'I.N.P.S. per una precedente domanda è sufficiente indicare gli estremi della relativa pratica; in ogni caso ove vi sia stato un precedente accertamento sanitario è opportuno indicare gli estremi della relativa pratica</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nelle ipotesi sottoindicate:</i></p> <p>4) a) se figlio adottivo, affiliato o affidato: — certificato di adozione, affiliazione o affidamento</p> <p>b) se la richiesta è presentata dalla madre coniugata, vedova, divorziata o nubile con prole riconosciuta anche dal padre: — documento che attesti la condizione che dà titolo alla madre ad assumere la qualifica di capo famiglia in luogo del padre del minore, indicata per ogni particolare situazione nella Tabella A</p>

Pe

3) Richiest per frat

4) Richiest per gen parato

(8) Se i persone a ca suo luogo, c

Persone a carico	Documentazione da allegare alla domanda
<p>3) Richiesta di assegni familiari per fratello, sorella, nipote</p>	<p>1) certificato di stato di famiglia (8)</p> <p>2) documentazione che attesti la condizione che dà titolo al lavoratore ad assumere la qualifica di capo-famiglia, in luogo del padre del minore, indicata, per ogni particolare situazione, nella Tabella A</p> <p>3) atto notorio (6) dal quale risulti se il lavoratore provvede abitualmente al mantenimento del minore, la misura dei redditi di cui il minore fruisce a qualsiasi titolo, la misura dei redditi dei genitori e la natura dei redditi stessi e che per il minore nessun'altra persona percepisce gli assegni familiari o analogo trattamento di famiglia</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nell'ipotesi sottoindicata:</i></p> <p>4) se il fratello, sorella o nipote è di età superiore a 18 anni, studente, apprendista o inabile: — documentazione indicata al precedente punto 2 sub 3 (a - b - c)</p>
<p>4) Richiesta di assegni familiari per genitore, nonno od equiparato</p>	<p>1) certificato di stato di famiglia (8)</p> <p>2) atto notorio (6) dal quale risulti l'ammontare dei redditi di ogni specie di cui fruisce il genitore o equiparato e il relativo coniuge: in quale misura e da quale data il richiedente concorra al suo mantenimento e se ciò avvenga con carattere di continuità; che per le persone per le quali sono richiesti gli assegni familiari né il coniuge né altro familiare percepisce gli assegni o analogo trattamento di famiglia</p>

(8) Se il detenuto o l'internato non è compreso nel certificato di stato di famiglia delle persone a carico occorre presentare anche il certificato di stato di famiglia del medesimo o, in suo luogo, copia della cartella biografica.

Persone a carico	Documentazione da allegare alla domanda
<p>4) Richiesta di assegni familiari per genitori, nonno od equiparato</p>	<p>3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del genitore o equiparato e del relativo coniuge</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nelle ipotesi sottoindicate:</i></p> <p>4) se la richiesta è formulata per genitore o equiparato invalido di età inferiore a 60 anni se è uomo e a 55 anni se è donna:                      — certificato medico redatto sull'apposito modulo SS. 3 AF (5); qualora il genitore o equiparato sia titolare di pensione di invalidità o vecchiaia liquidata dall'I.N.P.S., è sufficiente indicare la categoria e il numero del certificato di pensione; qualora il genitore sia già stato riconosciuto invalido dall'I.N.P.S. per una precedente domanda, è sufficiente indicare gli estremi della relativa pratica</p> <p>5) per gli ascendenti in linea diretta oltre i genitori:                      — nel caso in cui i genitori siano morti, certificato di morte del genitore che discende dall'avo per il quale sono richiesti gli assegni (da presentare solo se la circostanza della morte non risulti da altro documento)</p> <p>6) per genitore adottivo, affiliante o per la persona cui il richiedente fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge:                      — certificato di adozione, di affiliazione o di affidamento</p>

La documentazione prescritta deve essere allegata al modulo di domanda AF 42 (5) regolarmente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal detenuto o internato.

Nei suddetti casi l'Amministrazione penitenziaria provvede al pagamento degli assegni familiari spettanti al lavoratore con le modalità appresso indicate, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Sede dell'I.N.P.S. e nei limiti di validità dell'autorizzazione stessa, seguendo le istruzioni contenute negli stessi moduli di

TABELLA

DOCUME  
ASSEGNI  
PERSONA

- a) se il 1  
circost
- b) se il 1  
SS 3  
invalidi  
catego  
minor  
abbia  
atto r  
qualsi  
l'I.N.  
della
- c) se il 1
- d) se il 1  
ziaria  
pisce
- e) se il p  
dell'a
- f) se il 1  
liste c  
erogat  
Sede  
famili  
Alla  
tesser  
visti c  
nere  
Ove i  
ment  
cantie  
gli as
- g) se il  
bande  
ha a  
o an
- h) in ca  
in ca  
notor  
razio
- i) se si  
circo  
di ..

Persone a carico	Documentazione da allegare alla domanda
4) Richiesta di assegni familiari per genitori, nonno od equiparato	<p>3) certificato dell'Ufficio delle imposte dirette attestante la misura dei redditi imponibili del genitore o equiparato e del relativo coniuge</p> <p><i>Documentazione aggiuntiva da presentare solo nelle ipotesi sottoindicate:</i></p> <p>4) se la richiesta è formulata per genitore o equiparato invalido di età inferiore a 60 anni se è uomo e a 55 anni se è donna:                      — certificato medico redatto sull'apposito modulo SS. 3 AF (5); qualora il genitore o equiparato sia titolare di pensione di invalidità o vecchiaia liquidata dall'I.N.P.S., è sufficiente indicare la categoria e il numero del certificato di pensione; qualora il genitore sia già stato riconosciuto invalido dall'I.N.P.S. per una precedente domanda, è sufficiente indicare gli estremi della relativa pratica</p> <p>5) per gli ascendenti in linea diretta oltre i genitori:                      — nel caso in cui i genitori siano morti, certificato di morte del genitore che discende dall'avo per il quale sono richiesti gli assegni (da presentare solo se la circostanza della morte non risulti da altro documento)</p> <p>6) per genitore adottivo, affiliante o per la persona cui il richiedente fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge:                      — certificato di adozione, di affiliazione o di affidamento</p>

La documentazione prescritta deve essere allegata al modulo di domanda AF 42 (5) regolarmente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal detenuto o internato.

Nei suddetti casi l'Amministrazione penitenziaria provvede al pagamento degli assegni familiari spettanti al lavoratore con le modalità appresso indicate, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Sede dell'I.N.P.S. e nei limiti di validità dell'autorizzazione stessa, seguendo le istruzioni contenute negli stessi moduli di autorizzazione.

TABE

DOCU  
ASSEC  
PERSO

a) se  
ci

b) se  
SS

in

ca

m

al

at

q

l'

d

c) se

d) se

z

p

se

d

f) se

l

e

§

f

t

v

g)

h)

i)

c) *Validità delle certificazioni - Rinnovo annuale.*

La documentazione (certificati di stato di famiglia, mod. AF 54, atti notori, ecc.) ha, di norma, la validità di un anno.

Conseguentemente l'Amministrazione penitenziaria deve richiedere annualmente il rinnovo della documentazione sia che si tratti di quella relativa a situazioni per le quali sia previsto l'accertamento diretto, che di quella indicata sulle autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S.

Non debbono ovviamente essere rinnovate le certificazioni attestanti una situazione definitiva quali ad esempio certificati di morte, certificati di adozione o di affiliazione, ecc.

d) *Conservazione della documentazione e registrazioni.*

Tutti i certificati che il lavoratore è tenuto a presentare all'Amministrazione penitenziaria per ottenere gli assegni familiari devono essere tenuti a disposizione dell'I.N.P.S. e dei funzionari addetti alla vigilanza. Una delle due parti dello speciale modulo del certificato di stato di famiglia deve essere, peraltro, trasmesso all'I.N.P.S., al quale devono anche essere trasmessi tutti i documenti che il lavoratore eventualmente presenti al fine di ottenere gli assegni familiari nei casi per i quali è prescritto il rilascio di apposita autorizzazione dell'I.N.P.S.

In caso di trasferimento del detenuto o internato, i documenti e le autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S. che siano ancora validi debbono essere trasmessi all'Amministrazione penitenziaria di destinazione.

L'Amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di registrare, per ciascun lavoratore, il numero delle persone a carico per le quali vengono corrisposti gli assegni — distintamente per coniuge, figli ed equiparati, ascendenti — nonché gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dall'I.N.P.S.

V — DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI E PAGAMENTO.

a) *Periodi per i quali spettano gli assegni.*

1) Gli assegni familiari spettano per tutti i periodi di lavoro.

2) gli assegni familiari sono dovuti anche per periodi di prova, ferie (9), congedo matrimoniale, preavviso di licenziamento, anche se sostituito dalla relativa indennità (10), nonché per i giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge.

3) La corresponsione degli assegni familiari deve essere continuata a cura della Amministrazione penitenziaria anche nelle seguenti ipotesi, a condizione che risulti un rapporto di dipendenza di almeno una settimana (sei giorni lavorativi) entro i 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio:

— in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle relative assicurazioni obbligatorie, durante il periodo della inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono considerati come malattia;

(9) Sono equiparati alle ferie i permessi e le licenze per i quali sia corrisposta la mercede.

(10) Spettano alla analoga indennità corri-

—  
sia corris  
correspor  
anzidetto  
al ricono  
buzione,  
di tre me  
sono corri

—  
colosi, pe  
o l'inden

—  
di astens  
consentit

Nei  
l'altro la  
per la du  
riodo di  
successiv

4) N  
documen

—  
dalle co  
possano

—  
gravidan  
assicurat

b) Decc

La c  
dalla da  
diritto (

Corri  
giorno i  
diritto (

cessazio  
Le i  
periodo

Per  
iniziale  
contenu

(11)  
dell'assic  
giorazior  
la facult

(12)  
«Tutela  
parto un  
periodo

— in caso di assenza dal lavoro per malattia, per tutto il periodo in cui sia corrisposto il sussidio per malattia o sia continuata, in tutto o in parte, la corresponsione della retribuzione, nonché per i periodi di carenza del sussidio anzidetto; qualora il lavoratore non abbia diritto al sussidio per motivi estranei al riconoscimento della infermità o non abbia titolo alla continuazione della retribuzione, la corresponsione degli assegni può essere continuata fino ad un massimo di tre mesi; se la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa, fino ad un massimo di tre mesi;

— in caso di assistenza a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, per il periodo nel quale viene corrisposta, in tutto o in parte, la retribuzione o l'indennità giornaliera, fino ad un massimo di tre mesi (11);

— in caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, per tutti i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, consentiti dalla vigente legislazione (12).

Nei casi predetti, qualora i periodi di assenza si verificano uno di seguito all'altro la corresponsione degli assegni deve essere proseguita per i periodi stessi e per la durata massima prevista per ognuno di essi, ancorché non vi sia stato un periodo di lavoro di almeno 6 giorni tra il termine del primo ed il verificarsi dei successivi eventi.

4) Nel caso di richiesta degli assegni nei casi indicati ai numeri 2 e 3 la documentazione prescritta è la seguente:

— per il periodo di congedo matrimoniale: certificato di matrimonio rilasciato dalle competenti autorità comunali o certificato di stato di famiglia dal quale possano essere ricavati i dati concernenti il matrimonio;

— per il caso di infortunio, malattia professionale, malattia, tubercolosi, gravidanza o puerperio: dichiarazione di assistenza da parte del competente Istituto assicuratore ovvero certificato medico.

#### b) Decorrenza e cessazione del diritto agli assegni.

La corresponsione degli assegni familiari deve essere effettuata con decorrenza dalla data in cui si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (nascita di figli, celebrazione di matrimonio, ecc.).

Correlativamente, la corresponsione degli assegni deve cessare con effetto dal giorno in cui vengono a mancare le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (decesso del familiare, compimento del limite di età per i figli o equiparati, cessazione della frequenza dei corsi di studio, ecc.).

Le richieste di assegni familiari arretrati possono essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente al mese in cui viene formulata la domanda.

Per i pagamenti subordinati alla speciale autorizzazione dell'I.N.P.S. le date, iniziale e finale, della erogazione debbono essere stabilite in base alle indicazioni contenute nel foglio di autorizzazione.

(11) La prosecuzione degli assegni familiari a favore dei lavoratori assistiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi esclude che essi possano percepire le maggiorazioni dell'indennità giornaliera per i familiari a carico; al lavoratore spetta comunque la facoltà di scegliere il trattamento più favorevole.

(12) Le disposizioni di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla « Tutela delle lavoratrici madri », prevedono per la astensione obbligatoria precedente al parto un periodo di due mesi e successiva di tre mesi, mentre per l'astensione facoltativa un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Ai detenuti ed agli internati non possono essere comunque corrisposti gli assegni familiari per periodi anteriori al 24 agosto 1975.

c) *Determinazione dell'importo degli assegni da corrispondere.*

Ai detenuti e internati spetta un assegno giornaliero per ogni giornata di lavoro o di assenza dal lavoro per una delle cause indicate ai numeri 2 e 3 della precedente lettera a).

Il numero delle giornate di assegni familiari spettanti deve essere moltiplicato per l'importo giornaliero degli assegni familiari di seguito indicati:

- L. 380 per ciascun figlio ed equiparato;
- L. 380 per il coniuge;
- L. 90 per ciascun genitore ed equiparato.

I suddetti importi debbono essere aumentati del 10% ove il detenuto o internato sia assoggettato alla ritenuta fiscale alla fonte.

In ogni caso non possono essere corrisposti più di 6 assegni giornalieri in una settimana, 12 in una quattordicina, 13 in una quindicina, 26 in un mese.

d) *Pagamento degli assegni familiari.*

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dispone che gli assegni familiari debbono essere pagati non al detenuto o all'internato, bensì direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento di attuazione.

In attesa che sia emanato il regolamento, gli assegni familiari sono pagati direttamente a ciascun familiare a carico di età superiore a 18 anni.

Gli assegni spettanti per i minorenni e per gli incapaci debbono essere pagati ai genitori o a chi ne ha la cura.

L'Amministrazione penitenziaria individua le persone che hanno diritto al pagamento diretto degli assegni familiari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 e provvede al relativo pagamento.

In occasione del primo pagamento la persona alla quale sono pagati gli importi degli assegni familiari deve essere invitata a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che per le persone per le quali riscuote gli assegni familiari nessun altro familiare, oltre al detenuto o internato, percepisce gli assegni familiari o analogo trattamento di famiglia. I successivi pagamenti di assegni familiari possono essere effettuati a condizione che sia stata rilasciata la suddetta dichiarazione. Questa deve essere richiesta con periodicità annuale.

In occasione del primo pagamento degli assegni familiari alla moglie di detenuto o internato, la moglie medesima deve essere invitata a convalidare la dichiarazione rilasciata dal marito nella domanda di mod. AF 54 apponendovi la propria firma o con dichiarazione separata. Anche in questo caso i successivi pagamenti possono essere effettuati a condizione che sia stata effettuata la convalida suddetta, la quale deve essere rinnovata annualmente.

VI — RICORSI IN MATERIA DI ASSEGI FAMILIARI.

Avverso i provvedimenti con i quali viene negata la corresponsione degli assegni familiari è dato ricorso in prima istanza al Comitato speciale per gli assegni familiari entro 120 giorni dalla comunicazione ed in seconda istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del primo ricorso.

Roma, 27 nov

Circolare n.  
n. 1115

Alleg.

OGGETTO: T  
le

La Gazzetta  
luglio 1975; n. 40  
del trattamento  
familiari ed assi  
rimpatriati in d

Per l'applic  
seguenti istruzio  
e della previden  
curazione obbli  
Cassa unica per

1) EFFICACIA DEI

La legge n.  
propria efficacia  
nei confronti dei

2) CAMPO DI APPL

Rientrano ne  
rimasti disoccupa  
di lavoro stagion  
italiano operante  
1° novembre 197

La legge si  
alla predetta da

(\*) Si omette l  
n. 402 — in quanto